



Relazione sul Governo Societario ai sensi dell'articolo 6
del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n.175

Assemblea dei Soci del 28 giugno 2023

INTRODUZIONE

L'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016, allo scopo di assicurare l'uso corretto delle risorse economiche pubbliche, pone a carico delle società a partecipazione pubblica l'onere di adottare misure finalizzate a prevenire la possibilità che le stesse si trovino in situazione di crisi aziendale.

In particolare, il comma 2 della norma richiamata stabilisce che le società a controllo pubblico, attraverso i propri organi amministrativi, predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informino l'assemblea.

Il comma 3 della disposizione in questione, stabilisce inoltre che gli organi amministrativi delle società a controllo pubblico integrino, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza,
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale,
- c) codici di condotta propri,
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

Il comma 4 prevede che gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 siano indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.

Tale obbligo di legge non è correlato, ad oggi, da ulteriori precisazioni in merito alla formulazione dei programmi di valutazione, anche perché il D.Lgs. n. 175/2016 si rivolge ad una platea molto eterogenea di amministrazioni pubbliche e società partecipate.

ASSETTO SOCIETARIO

Acea Pinerolese Energia s.r.l. (in seguito, per brevità, denominata APE) è una società a totale partecipazione pubblica.

I suoi soci sono 47 Comuni della Provincia di Torino.

Al 31/12/2022 la compagine sociale è così costituita:

Comune di Airasca	1,1180%
Comune di Angrogna	1,1180%
Comune di Bibiana	0,4969%
Comune di Bobbio Pellice	0,2484%
Comune di Bricherasio	4,0994%
Comune di Buriasco	0,7453%
Comune di Campiglione	0,1242%
Comune di Cantalupa	2,6087%
Comune di Cavour	1,9876%
Comune di Cercenasco	2,1118%
Comune di Cumiana	4,4720%
Comune di Fenestrelle	0,1242%
Comune di Frossasco	3,8509%

Comune di Garzigliana	0,6211%
Comune di Inverso Pinasca	0,7453%
Comune di Luserna San Giovanni	3,2298%
Comune di Lusernetta	0,6211%
Comune di Macello	0,8696%
Comune di Massello	0,8696%
Comune di None	1,1180%
Comune di Osasco	0,4969%
Comune di Perosa Argentina	3,8509%
Comune di Perrero	0,2484%
Comune di Pinasca	2,8571%
Comune di Pinerolo	32,1739%
Comune di Piscina	2,8571%
Comune di Pomaretto	1,4907%
Comune di Porte	2,3602%
Comune di Pragelato	0,1242%
Comune di Prali	0,1242%
Comune di Pramollo	0,2484%
Comune di Prarostino	0,6211%
Comune di Roletto	1,4907%
Comune di Rora'	0,1242%
Comune di Roure	0,1242%
Comune di Salza di Pinerolo	0,1242%
Comune di San Germano Chisone	1,4907%
Comune di San Pietro Val Lemina	1,2422%
Comune di San Secondo di Pinerolo	2,1118%
Comune di Scalenghe	1,9876%
Comune di Torre Pellice	1,2422%
Comune di Usseaux	0,1242%
Comune di Vigone	1,2422%
Comune di Villafranca	3,6025%
Comune di Villar Pellice	0,4969%
Comune di Villar Perosa	5,0932%
Comune di Volvera	0,8696%

PREDISPOSIZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE (ART. 6, COMMI II E IV DEL D.Lgs 175/2016)

L'art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175, prevede che le "società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4", ossia nella presente relazione.

Scopo del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale prescritto dall'art. 6 comma 2 del D. Lgs 167/2016 è quello di contribuire a prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici a danno dei soci e delle loro società ed a favorire la trasparenza dei meccanismi di raccolta e gestione delle informazioni necessarie al monitoraggio nei confronti dei soci.

Ai fini dell'individuazione di situazioni che si qualificano come "crisi aziendale" occorre individuare e monitorare degli indicatori idonei a segnalare preventivamente la crisi aziendale, al fine di consentire all'Organo amministrativo di adottare i provvedimenti necessari per prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause attraverso un idoneo piano di risanamento.

Il superamento anomalo di parametri fisiologici di normale andamento, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società è da intendersi "soglia d'allarme".

Il programma di misurazione del rischio aziendale è stato disciplinato, in fase di prima applicazione, nel "Regolamento di programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ai sensi dell'art. 6, c. II e dell'art. 14, c. II del D.Lgs 175/2016" approvato dall'Organo Amministrativo della Società in data 12.04.2019.

Al fine di rilevare il potenziale "rischio di crisi aziendale" si ha una "soglia d'allarme" qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni (le percentuali sono individuate in maniera coerente con le specificità del settore – Commercializzazione gas naturale ed energia elettrica - e con i principi economico-finanziari della gestione):

1. **Gestione operativa** (Valore della produzione meno costi della produzione).
Si ha una prima soglia di criticità in caso di differenza negativa in un esercizio; si ha la soglia di allarme in caso di differenza negativa per tre esercizi consecutivi superiore al 20% della media del Valore della produzione in tale periodo.
2. **Perdite di esercizio** (Risultato dopo le imposte).
Si ha una prima soglia di criticità in caso di perdita in un esercizio; si ha la soglia di allarme in caso di perdita per tre esercizi consecutivi il cui valore cumulato sia superiore al 20% del Patrimonio Netto.
3. **Relazione redatta dalla Società di Revisione.**
Si ha una prima soglia di criticità in caso di presenza all'interno della Relazione di rilievi; si ha la soglia di allarme in caso di presenza all'interno della Relazione di dubbi sulla continuità aziendale.
4. **Relazione redatta dal Collegio Sindacale.**
Si ha una prima soglia di criticità in caso di presenza all'interno della Relazione di rilievi; si ha la soglia di allarme in caso di presenza all'interno della Relazione di dubbi sulla continuità aziendale.
5. **Indice di struttura finanziaria** (Patrimonio Netto+ Debiti a medio-lungo termine / Attivo Immobilizzato).
Non si ha alcuna prima soglia di criticità in quanto l'indicatore inferiore ad 1 per un solo esercizio non è rilevante; si ha la soglia di allarme in caso di media (degli ultimi tre esercizi) dell'indicatore inferiore ad 1 per più del 30%.
6. **Rapporto tra Oneri finanziari e fatturato.**
Si ha una prima soglia di criticità in caso di indice superiore al 5% in un solo esercizio; si ha la soglia di allarme in caso di media (degli ultimi tre esercizi) dell'indice superiore al 5%.
7. **Indice di disponibilità finanziaria** (Attività correnti / Passività correnti).
Non si ha alcuna prima soglia di criticità in quanto l'indicatore inferiore ad 1 per un solo esercizio non è rilevante; si ha la soglia di allarme in caso di media (degli ultimi tre esercizi) dell'indicatore inferiore ad 1 per più del 30%.
8. **Indice di durata dei crediti commerciali a breve termine o velocità di incasso** (crediti commerciali a breve termine / fatturato)* 360.

Non si ha alcuna prima soglia di criticità in quanto la variazione dell'indicatore per un solo esercizio non è rilevante; si ha la soglia di allarme in caso di media (degli ultimi tre esercizi) dell'indice (in giorni) maggiore di 6 volte le condizioni concordate (mediamente 30 gg).

L'indice è stato riparametrizzato alla particolare modalità di fatturazione del settore influenzata dalla curva termica per cui il 83% dei crediti risultanti a fine esercizio risultano non scaduti o con scadenza il giorno stesso della data considerata.

9. **Indice di durata dei debiti commerciali a breve termine o velocità di pagamento** (debiti commerciali a breve termine / B6 + B7 + B8)* 360. Non si ha alcuna prima soglia di criticità in quanto la variazione dell'indicatore per un solo esercizio non è rilevante; si ha la soglia di allarme in caso di media (degli ultimi tre esercizi) dell'indice (in giorni) maggiore di 6 volte le condizioni concordate (mediamente 35 gg).

L'indice è stato riparametrizzato alla particolare modalità di fatturazione del settore influenzata dalla curva termica per cui il 88% dei debiti risultanti a fine esercizio risultano non scaduti o con scadenza il giorno stesso della data considerata.

VALUTAZIONE DELL'OPPORTUNITÀ DI INTEGRARE GLI STRUMENTI DI GOVERNO SOCIETARIO (ART. 6, COMMI III, IV E V DEL D.LGS. 175/2016)

APE s.r.l., per garantire una maggiore trasparenza, ha adottato alcuni strumenti integrativi di governo societario.

Si indicano di seguito le risultanze della valutazione effettuata

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	<p>La Società ha adottato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento fondo economale - Procedura Approvvigionamenti e Magazzino - Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/2001 - in tema di tutela della proprietà industriale o intellettuale, la Società ha previsto nel MOG 231 una serie di procedure generali e specifiche atte a prevenire la commissione di delitti in materia di violazione del diritto d'autore - Piano per la trasparenza e la prevenzione della corruzione 	

		- Sistema qualità ISO 9001:2015, ISO 50001:2011 e CEI 11352:2014	
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo	La Società ha incaricato del controllo il responsabile operativo della società. Il monitoraggio viene svolto con cadenza semestrale.	
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	La Società ha adottato: - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001; - Codice Etico; - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012;	
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale		Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi date le dimensioni dell'azienda, la struttura organizzativa e l'attività svolta

RISULTANZE INDICI VALUTAZIONE AZIENDALE ALLA DATA DI CHIUSURA DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2022

	Indici	Esercizio 2022	Esercizio 2021	Esercizio 2020	Esercizio 2019
1	La gestione operativa della società negativa per tre esercizi consecutivi	NO	NO	NO	NO
2	Perdita per tre esercizi consecutivi il cui valore cumulato sia superiore al 20% del Patrimonio Netto	NO	NO	NO	NO
3	La relazione redatta dal Revisore legale dei conti rappresenti dubbi sulla continuità aziendale	NO	NO	NO	NO
4	La relazione dal Collegio Sindacale rappresenti dubbi sulla continuità aziendale	NO	NO	NO	NO
5	L'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato inferiore a 0,30	7,70	2,84	2,35	1,91
6	Il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato superiore al 5%	0,25%	0,10%	0,17%	0,26%
7	L'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti inferiore ad 0,70	2,60	1,22	1,37	1,26
8	Indice di durata dei crediti a breve termine o velocità di incasso (crediti a breve termine / fatturato)* 360	76	184	137	136
9	Indice di durata dei debiti a breve termine o velocità di pagamento (debiti a breve termine / B6 + B7 + B8)* 360	38	156	103	102

L'analisi degli indicatori di rischio aziendale non evidenzia criticità restando nei limiti prestabiliti.